

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1985

**Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC) .....	6, 18, 34 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC) .....	13, 16, 17 e <i>passim</i>
DEL NOCE (DC) .....	10, 11, 14 e <i>passim</i>
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ..	5, 6, 7 e <i>passim</i>
NESPOLO (PCI) .....	3, 4, 7 e <i>passim</i>
PANIGAZZI (PSI) .....	8, 17, 18 e <i>passim</i>
SCOPPOLA (DC) .....	2, 4, 11 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	7, 8, 12 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri**  
(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri.

Al nostro esame vi è una serie di emendamenti, su alcuni dei quali la Commissione bilancio ha espresso parere negativo anche se manifestamente non comportano oneri. Ho fatto un breve sondaggio e almeno alcuni membri di quella Commissione si difendono dicendo che non hanno voluto, con il loro parere negativo, colpire tutti gli emendamenti e invocano la formulazione del parere che consentirebbe alla nostra Commissione di distinguere fra emendamenti che non comportano oneri e emendamenti che li comportano. La formula adottata dalla Commissione bilancio è infatti la seguente: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza» - è questo l'inciso cui questa interpretazione fa riferimento - «esprime parere contrario in quanto essi comportano oneri che non risultano nè quantificati nè coperti». Questa formulazione, secondo alcuni membri, restringe l'area della negatività del parere; però effettivamente la formulazione è equivoca.

È bene quindi che procediamo a questa distinzione e a questo riesame degli emendamenti per identificare quelli che manifestamente non comportano spese.

**SCOPPOLA.** Signor Presidente, a me sembra rischioso per la Commissione avventurarsi lungo questa procedura perchè verremmo a stabilire in sede deliberante un precedente pericoloso. Affermeremmo la competenza della Commissione di merito a giudicare l'operato della Commissione bilancio, che come lei sa costituisce un punto delicatissimo; non possiamo affermare con questo esame la nostra competenza a giudicare che cosa è di competenza della Commissione bilancio, in quanto tutto ciò andrebbe contro la prassi seguita finora.

Viceversa, vi è un'altra via: quella di considerare il parere della Commissione bilancio a confronto con il parere che già è stato in precedenza espresso su una parte degli emendamenti compresi nel fascicolo ultimamente trasmesso. In altre parole, la Commissione bilancio aveva già reso parere favorevole su alcuni emendamenti. Ora, è evidente che il parere sul fascicolo finale non può estendersi anche a quello dato precedentemente in senso favorevole. Su questa linea possiamo arrivare ad enucleare una parte degli emendamenti su cui si possa lavorare, ma non già attraverso un esame nel merito per quanto concerne la spesa poichè questo non è nel nostro diritto e,

ripeto, credo che costituirebbe un precedente assai rischioso dal punto di vista della procedura.

PRESIDENTE. Dissento dalla sua interpretazione dell'articolo 41 del Regolamento. Sono convinto che in base alla norma contenuta nell'articolo 41 del Regolamento è la Commissione di merito che deve procedere alla decisione. Certo l'interpretazione prevalsa nella prassi è molto più comoda e assolutamente esente da rischi, in quanto la Commissione di merito si spoglia delle sue responsabilità inviando tutti gli emendamenti alla Commissione bilancio, la quale ultima decide se siano o meno fonte di oneri. Però l'articolo 41, comma 5, recita, tra l'altro, che gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione delle entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati, rispettivamente, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, affinché queste Commissioni esprimano il loro parere entro otto giorni.

Quindi la norma secondo me non dà appiglio a dubbi interpretativi: parla di emendamenti che implicino maggiori spese o diminuzioni di entrate. La valutazione se gli emendamenti implicino o meno maggiorazioni di spese spetta alla competenza della Commissione di merito.

Se accedessimo, come nella prassi si è accaduto, ad una differente interpretazione - or ora sostenuta dal senatore Scoppola - si porrebbe in essere un procedimento paralizzante del lavoro legislativo di tutte le Commissioni. Capisco che questo comportamento, che è applicativo con fedeltà della norma contenuta al comma 5 dell'articolo 41 del Regolamento non è esente da rischi, ma è il comportamento che la norma vuole.

D'altra parte, se fosse vero che abbiamo inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione emendamenti su cui essa ha dato già parere favorevole e poi con quest'ultimo parere lo ha praticamente revocato, questo confermerebbe la mia interpretazione: che dobbiamo vedere emendamento per emendamento che cosa è avvenuto.

NESPOLO. Siccome su questo disegno di legge pende non solo il parere della Commissione bilancio ma anche quello della Commissione affari costituzionali, e questo parere non è stato dato sulla stesura definitiva ma solo sul testo iniziale, quello uscito dalla sede referente della Commissione, se rinviassimo la discussione sollecitando i colleghi della Commissione affari costituzionali ad esprimere il parere, se il loro parere fosse diverso e se su alcuni articoli risultasse evidente che riguardano l'organizzazione dell'università non comportando però spese, non avremmo soltanto una nostra opinione da far valere, ma insieme a questa il parere - mi auguro positivo - della Commissione affari costituzionali.

Se a questo punto invece andassimo avanti nell'*iter* del provvedimento, rischieremo di trovarci di fronte alle stesse obiezioni formulate dalla Commissione bilancio con elementi di incomprensione in più e senza risolvere il problema.

Propongo di rinviare di una settimana l'esame del provvedimento, sollecitando fermamente la Commissione affari costituzionali a consegnarci al più presto il parere.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole sul fascicolo degli emendamenti da noi presentati; diversa però potrebbe essere l'ipotesi in cui noi inviassimo nuovamente alla suddetta Commissione soltanto quegli emendamenti sui quali riteniamo di dover insistere. Pertanto propongo di fare questa mattina un lavoro di cernita di questi emendamenti. Sapendo che c'è un atteggiamento tendenzialmente negativo da parte della Commissione bilancio su questi emendamenti e tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte, rivediamo quali sono gli emendamenti che comportano maggiori oneri, perchè può anche darsi che alla fine concludiamo che non c'è alcun emendamento da mandare alla Commissione bilancio. Se non facciamo questa cernita la situazione non ha soluzioni.

Per questi motivi proporrei di andare avanti e di esaminare il testo per vedere quali sono effettivamente gli emendamenti sui quali riteniamo di dover insistere.

SCOPPOLA. Mi associo alla proposta del relatore, che viene incontro, del resto, a quella formulata dal Presidente, ma ridefinendone il significato. Non possiamo procedere in maniera che risulti dagli atti della Commissione che abbiamo espresso un giudizio sulla competenza della Commissione bilancio, perchè non credo sarebbe corretto. Viceversa, nella prospettiva in cui il relatore ha ridefinito la proposta - donde il nostro esame per restringere l'ambito degli emendamenti sui quali chiedere una revisione del parere già espresso dalla Commissione bilancio - ritengo che la Commissione possa procedere. Ma questo, per un fatto di rispetto formale delle competenze delle due Commissioni, non deve avere il carattere di un'analisi della competenza della 5<sup>a</sup> Commissione su questo o quello emendamento; deve essere un'analisi della nostra posizione sui singoli emendamenti con la riserva di ripresentarli al giudizio della Commissione bilancio.

Con questo spirito credo si possa procedere, superando le riserve formulate dalla senatrice Nespolo: in questo senso il nostro lavoro avrebbe un fondamento.

PRESIDENTE. Voglio solo aggiungere che questa conclusione è interpretativa del mio pensiero, forse espresso con poca chiarezza. Ma mi spetta di dire alla senatrice Nespolo che la sua proposta ha qualche aspetto che ritengo fondato, ma ha l'inconveniente che ritarderebbe ulteriormente l'*iter* del provvedimento.

Voglio esprimere una preoccupazione che ho già accennato al Ministro, che voglio ringraziare per la sua presenza. Secondo me, più ritarderemo l'esame e l'approvazione di questo provvedimento, più lo renderemo aperto ad ogni sollecitazione, compromettendone l'*iter*. Questa è la mia preoccupazione e per questo motivo pregherei la senatrice Nespolo di non insistere nella sua proposta di rinvio: possiamo fare oggi qualche passo in avanti per guadagnare tempo, secondo la proposta del relatore.

NESPOLO. Non insisto, signor Presidente, però voglio far rilevare che la nostra proposta non mira affatto ad allungare i tempi, anzi secondo me a questo punto è l'unica alternativa. La mia proposta vuol far constatare che i tempi si allungheranno comunque, nel senso che ci ritroveremo, nell'ipotesi

più che probabile che arrivino pareri negativi su alcuni emendamenti, a ripercorrere lo stesso lavoro che stiamo compiendo oggi.

PRESIDENTE. Però possiamo intanto svolgere il lavoro che ci è imposto dal parere della Commissione bilancio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare i colleghi di tenere sotto mano il disegno di legge approvato in sede referente che costituisce il punto di partenza più saldo. Ricapitolando, troviamo l'articolo 1 già approvato, l'articolo 2 già approvato, e sempre all'articolo 2 - ma su una materia diversa da quella approvata - un emendamento del senatore Garibaldi con il parere negativo della Commissione bilancio.

L'emendamento è il seguente:

All'articolo 11 il punto *b*) del quinto comma va così sostituito:

«*b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, compresa la partecipazione a corsi di istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

Ora, il mio parere su questo emendamento è contrario, perchè l'aggiunta «compresa la partecipazione a corsi di istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici» costituisce una modifica al regime di tempo pieno che non mi sembra opportuna, in quanto fa riferimento ad un determinato aspetto del rapporto, escludendone contemporaneamente altri. Così facendo ci immettiamo in una strada difficilmente definibile.

Sarebbe forse opportuno trovare una formula diversa che dia luogo a meno equivoci.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Condivido le riserve del relatore e propongo di adottare una formula alternativa, in quanto quella avanzata a me sembra in un certo senso «unidirezionale». Si potrebbe dire che è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, aggiungendo le aggettivazioni «culturali e pubblicistiche», e togliendo quindi le parole «la partecipazione a corsi di istruzione permanenti e ricorrenti», in quanto usando la dizione «culturali» dopo «scientifiche» si può comprendere ciò che viene detto più avanti, compresi i corsi di formazione per docenti. Mi pare cioè che la dizione «culturale» sia più appropriata rispetto alla possibilità di svolgimento di attività che non possono avere un carattere istituzionale; ancora, la dizione «partecipazione a corsi» è veramente «unidirezionale» e non precisa, in quanto non esistono corsi di istruzione permanenti, mentre esistono conferenze, seminari e la formulazione proposta, se approvata, assumerebbe quasi un carattere istituzionale assolutamente in conflitto con il concetto del tempo pieno, che, appunto, non consente attività istituzionali al di fuori del tempo pieno, ma solo attività occasionali.

Riassumendo, la dizione potrebbe essere: «compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali».

BOGGIO. Signor Presidente, chiedo scusa di questo mio intervento, ma credo di non aver capito che cosa stia avvenendo in Commissione questa mattina. Avevo inteso la proposta del collega Spitella come una proposta tendente ad accertare quali emendamenti potessimo rinviare alla Commissione bilancio. Però, a me sembra che stiamo entrando nel merito degli emendamenti non per quanto riguarda il maggiore o il minore onere rispetto al bilancio dello Stato; in questo senso non ci atteniamo a quanto proposto circa il fatto che non abbiamo ancora acquisito il parere della Commissione affari costituzionali. Noi dobbiamo limitarci a dire che un emendamento determina o non determina un aumento della spesa e in conseguenza rinviarlo o meno alla Commissione bilancio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiarire al collega Boggio che ci troviamo in sede deliberante e che stiamo prendendo in considerazione un emendamento sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio per il modo in cui è formulato e che, di conseguenza, proponiamo di non approvare. Però, per esempio, c'è un altro emendamento del Governo, che a me pare accettabile in quanto non dà luogo a problemi interpretativi simili a quelli che invece si pongono per l'emendamento del senatore Garibaldi. Infatti è difficile stabilire quali siano i corsi da accettare e quali quelli che non vanno accettati. La dizione proposta dal Governo è sicuramente più ampia di quella avanzata dal senatore Garibaldi e credo che anche quest'ultimo possa ritenersi soddisfatto dell'eventuale modifica, comprensiva del resto di un'ampia serie di ipotesi.

Se la Commissione è d'accordo nell'approvare questo emendamento, il Presidente dovrà valutare se a norma dell'articolo 41 del Regolamento debba essere rinviato alla Commissione bilancio, oppure no. Poichè a me pare che non comporti alcun onere di spesa non credo sia necessario il rinvio.

BOGGIO. Ma così facendo riapriamo il discorso per quanto riguarda la Commissione affari costituzionali.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Siccome la Commissione affari costituzionali si riunirà in giornata, potremo eventualmente inviarle l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Boggio non ha torto in via di principio, però anche i principi devono essere applicati con moderazione. La modifica proposta dal Governo a me pare molto ragionevole.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, il Governo naturalmente non insiste nella proposta, ma questa certamente ha una sua validità.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, accolgo la sua osservazione come ammonimento a tutti noi, ma a me sembra che la proposta del Ministro perfezioni il testo.

BOGGIO. Non entravo certo nel merito, a me pareva soltanto che stessimo iniziando un discorso impostato in maniera diversa.

PRESIDENTE. In ogni modo, senatore Boggio, non si tratta di un emendamento che importa oneri e su questo punto mi pare possiamo essere tutti d'accordo. A questo punto chiedo al relatore se è favorevole alla proposta di modifica avanzata dal Governo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

NESPOLO. Il Gruppo comunista è contrario.

ULIANICH. Signor Presidente, sinceramente non vedo il motivo di questa divisione a compartimenti stagni tra scientifico e culturale: se faccio un corso di aggiornamento esplico la mia attività scientifica nell'aggiornamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Un docente ordinario a tempo pieno, al quale si richiedano delle lezioni in un corso d'aggiornamento promosso dallo Stato, per cui è previsto un compenso la cui misura è stabilita in un decreto che deve essere registrato dalla Corte dei conti, si vedrebbe - ho motivo di ritenerlo - rifiutare la registrazione del decreto di incarico in quanto non si tratta di attività scientifica.

Ho motivo di ritenere - su questo però chiaramente non insisto - che la dizione «scientifica» non consentirebbe di potersi avvalere neanche per le lezioni occasionali di professori ordinari che abbiano optato il tempo pieno: questo è un fatto negativo. Ecco il perchè della dizione «culturali», che consente quel minimo di flessibilità che non va ad incidere sul regime di tempo pieno.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione, perchè l'emendamento di partenza non è stato presentato dal Governo, che lo condivide solo sotto questo aspetto di opportunità.

ULIANICH. Ringrazio il Ministro per questo chiarimento, ma è estremamente grave che ci sia qualche organo di controllo che dia del termine «scientifico» un'accezione così ristretta.

PRESIDENTE. Ritengo che di queste cose dobbiamo tener conto. Hanno ragione il senatore Boggio e la senatrice Nespolo a dire che non dobbiamo votare. C'è però un accordo unanime nel ritenere che l'emendamento, che poi approveremo in sede debita nella sua formulazione definitiva, non comporti oneri.

NESPOLO. Ho chiesto il rinvio di questa discussione, proprio perchè insisto sul fatto che non si può formalizzare nulla.

SPITELLA, *relatore della Commissione*. Senatrice Nespolo, per esempio l'articolo 4 lo possiamo votare tranquillamente questa mattina, perchè non sono stati presentati emendamenti a quest'articolo.

Circa l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, con le modifiche proposte dal Governo, la mia proposta è che la maggioranza lo prenda in considerazione e inviti il Presidente ad inviarlo alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Non vedo la questione, perchè non c'è nessuna modifica; è una questione puramente terminologica.

ULIANICH. Signor Presidente, sarebbe meglio che i professori a tempo pieno venissero retribuiti in modo tale da poter espletare anche queste funzioni di aggiornamento nell'ambito della propria attività universitaria. Mi sembra però che non abbiamo ancora affrontato a fondo il problema reale: quando ai professori a tempo pieno, di qualsiasi ruolo essi siano, si darà un adeguato compenso potremo anche richiedere che i corsi di aggiornamento siano fatti rapidamente. Purtroppo, signor Ministro, quando tocchiamo i problemi di fondo ci areniamo - e non per sua cattiva volontà - e quindi continuiamo a girare intorno ai problemi e non li risolviamo.

PANIGAZZI. Non sono intervenuto prima perchè mi sembrava che si potesse procedere al riesame delle nostre posizioni anche sulla base di una cernita degli emendamenti che possano essere approvati in quanto non comportano oneri a carico del bilancio. Ma a questo punto, di fronte a questo emendamento che sostanzialmente condivido così come è stato formulato, ho una serie di perplessità.

Prima di tutto, visto che questo emendamento è stato presentato da un collega del mio Gruppo, dovrei per dovere ed educazione politica farlo mio, anche in attesa che l'interessato possa essere presente per fornire le sue indicazioni in merito alle variazioni. Non sarei quindi dell'avviso di continuare il riesame delle nostre posizioni anche su questo emendamento, mancando peraltro il parere della Commissione affari costituzionali, dove il senatore Garibaldi è presente come responsabile del mio Gruppo. Inoltre, può anche darsi che in quella sede l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi riceva parere favorevole e quello formulato dal Governo no.

PRESIDENTE. La soluzione più razionale non potrebbe essere quella di modificare il testo, dal momento che non si tratta di una modifica sostanziale, ma solo di un cambiamento formale, per formulare quanto proposto con espressioni più appropriate? Si potrebbe perciò modificare il testo che abbiamo inviato alla Commissione affari costituzionali e sul quale essa deve ancora pronunciarsi. Ritengo che questo ci sia consentito dal nostro Regolamento.

NESPOLO. Il nostro parere contrario riguardava il merito.

PRESIDENTE. Potrete esprimere il vostro voto contrario nella fase di approvazione del disegno di legge, cioè dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, accantonato nella seduta del 19 dicembre. Ne do nuovamente lettura:

#### Art. 4.

All'articolo 13, al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della

Magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, così come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

il numero 13) è sostituito dal seguente:

«nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previste da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici».

All'articolo 13, il penultimo comma va interpretato nel senso che i professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma del medesimo articolo 13 ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica.

Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai sensi del precedente comma sono fatte salve le procedure espletate e quelle nelle quali la situazione di incompatibilità si sia verificata successivamente alla nomina di componenti delle commissioni.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime a tempo definito.

Le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

La disposizione di cui all'articolo 13, quarto comma, si applica anche ai professori universitari comandati o collocati fuori ruolo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Nella seduta del 19 dicembre avevamo accantonato l'articolo 4, perchè qualche collega aveva osservato che doveva essere preso in considerazione con riferimento al disegno di legge presentato dal collega Benedetti e da tutti i membri della Giunta per le elezioni che affronta la questione delle incompatibilità. Ho esaminato il provvedimento presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori, che è stato ora assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (atto Senato n. 824). Per il momento non si prevedono ancora i tempi di discussione.

Da una prima valutazione ho l'impressione che la materia sia considerata da un diverso punto di vista, quindi ritengo che l'articolo 4 possa essere

approvato, così come definito in sede referente, salvo le eventuali osservazioni che su di esso potranno essere avanzate.

Occorre tenere presente che si tratta di questioni urgenti che non possono essere rinviate troppo a lungo. La mia proposta è quindi di approvare il testo sul quale ci sono pervenuti i pareri positivi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, salvo ascoltare le proposte dei colleghi.

PRESIDENTE. In realtà la 1<sup>a</sup> Commissione ha proposto un ritocco.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La Commissione affari costituzionali ha posto come condizione per l'approvazione dell'articolo 4 che sia riformulato il terzo capoverso.

Si tratta di far sì che la norma abbia portata innovativa e non di interpretazione autentica, per cui occorrerebbe espungere un intero comma previsto in precedenza.

DEL NOCE. Sono profondamente preoccupato e perplesso per il disposto dell'articolo 4, di portata ampiamente innovativa rispetto alla normativa vigente, che consente ai professori universitari che siano anche parlamentari la partecipazione alle commissioni di concorso per posti a professori di ruolo.

Si potrebbe emendare a mio avviso il testo, specificando che i professori universitari parlamentari conservano l'elettorato attivo e passivo. Non vedo perchè i professori universitari diventati parlamentari debbano essere esclusi dalle commissioni di concorso. Tale disposizione, come ho già detto, è completamente innovativa rispetto alla normativa vigente: ciò risulta anche dal parere della Commissione affari costituzionali. Finora, infatti, i professori universitari parlamentari potevano essere membri delle commissioni di concorso; con questa innovazione, a mio avviso estremamente discutibile, il professore universitario parlamentare viene ad essere escluso dall'organizzazione stessa della cultura universitaria.

L'esclusione dai concorsi pone il professore universitario davanti alla scelta se occuparsi di politica e accettare l'incarico parlamentare oppure no. Se accetta l'incarico parlamentare rinuncia ad un diritto che avrebbe come professore universitario, restando escluso dalle commissioni di concorso. Signor Presidente, lei sa benissimo che cosa significa: questi professori si vedono esclusi da quella che è la politica universitaria. A me pare che ci troviamo davvero di fronte ad un principio innovativo, ma estremamente discutibile e grave per le conseguenze che ha.

PRESIDENTE. Senatore Del Noce, voglio fare una precisazione di carattere storico. La norma fu approvata in sede referente con una ampia maggioranza che fu d'accordo anche su questo principio. Solo si riservò l'approvazione totale dell'articolo, mentre sull'esclusione dei professori in aspettativa parlamentare dalle commissioni di concorso ci fu un accordo molto ampio. Vi fu una polemica piuttosto viva alla quale parteciparono qualificati esponenti del mondo accademico; di questa polemica si tenne conto perchè la partecipazione di professori universitari in aspettativa parlamentare alle commissioni di concorso aveva dato luogo a molti inconvenienti. Ora, se riapriamo la questione, inevitabilmente rimettiamo in

moto quella polemica. La commissione affari costituzionali, come ha precisato il senatore Scoppola, non contestava la norma; diceva soltanto – secondo me ragionevolmente – che si tratta di una norma innovativa e che non può essere approvata come norma interpretativa.

DEL NOCE. La polemica, cui si è riferito dianzi, quando si è verificata?

PRESIDENTE. Lo scorso anno, in occasione dell'esame di un disegno di legge, che poi non fu approvato, con cui si tendeva a rinviare l'applicazione di tutte le norme sulla incompatibilità attinenti ai professori universitari in aspettativa.

DEL NOCE. Sarebbe interessante avere gli atti di questa polemica.

SCOPPOLA. Vorrei dar conto al collega Del Noce di quali sono stati i motivi che hanno spinto la Commissione a larghissima maggioranza a stabilire questo criterio.

È ben vero che la Commissione affari costituzionali adesso chiarisce che si tratta di una norma che deve avere efficacia *ex nunc* (e questo dà misura alle preoccupazioni del senatore Del Noce, nel senso che implicitamente afferma che la disposizione precedente per sé non era da interpretare nel senso dell'esclusione), tuttavia abbiamo ritenuto che si dovesse accedere a questa soluzione nuova che escludesse i professori in aspettativa dall'elettorato passivo, lasciando loro l'elettorato attivo, in quanto non vi è dubbio che la partecipazione alle commissioni di concorso, nel senso di essere inseriti nella commissione e non soltanto di contribuire a formarla, rappresenta uno dei massimi momenti di esercizio del potere universitario; la partecipazione si riferisce alla politica universitaria e il fatto di contribuire alla designazione dei nuovi professori costituisce uno degli atti più incisivi di questa partecipazione. Per questo è sembrato alla Commissione – e non posso dissociarmi da questa linea – che il contemporaneo svolgimento di un mandato politico potesse creare una situazione di delicatezza e sostanzialmente di incompatibilità, in quanto non c'è dubbio che il professore che partecipa alla commissione di concorso, essendo parlamentare e magari facendo parte della Commissione pubblica istruzione, può far valere la sua presenza con un peso aggiuntivo che in qualche modo può turbare l'equilibrio e l'ordinato svolgimento dei lavori della commissione. Era sembrato quindi (e noi professori universitari che sediamo in questa Commissione eravamo d'accordo) che fosse un gesto di correttezza e di scrupolo quello di accedere ad una norma che precisava la incompatibilità in materia.

Prego il senatore Del Noce di comprendere lo spirito di rigore e di scrupolo che noi professori abbiamo avuto per primi. Non credo quindi sia opportuno ritornare su questo argomento, anche perchè il problema è di stringente attualità in quanto sono in atto le procedure per la formazione delle nuove commissioni.

In sede di discussione sul bilancio ho avanzato una richiesta di chiarimento al Ministro, per sapere come intendeva comportarsi per la formazione delle commissioni per i prossimi concorsi: il Ministro chiarì che in sede amministrativa intendeva assumere come propria del Ministero la linea già enunciata in questo disegno di legge, linea già rafforzata da un voto

del Parlamento, poichè in effetti un ramo del Parlamento aveva approvato un disegno di legge che si muoveva appunto su questa linea.

A me sembra che riaprire la questione, con l'intento di dare ai professori questo potere, sia inopportuno e nella sostanza non giustificato.

ULIANICH. Signor Presidente, non vorrei soffermarmi molto sulle argomentazioni prodotte dal senatore Scoppola in rapporto alle puntualizzazioni del senatore Del Noce perchè le condivido *in toto* e perchè rappresentano uno dei motivi ispiratori della nostra azione in Commissione e in Aula, quando se ne è presentata l'occasione, in modo da attenerci al massimo di pulizia nei confronti di professori ordinari divenuti parlamentari e in modo da togliere ad essi qualsiasi possibilità di cumulare potere politico e potere accademico. Quindi, mi pare che su questo punto vi sia una completa identità di vedute.

Signor Presidente, vorrei però sottoporre alla sua attenzione una questione. Tenendo conto di quanto è stato osservato dalla Commissione affari costituzionali, se noi dessimo al terzo capoverso dell'articolo 4 non una valenza interpretativa, ma innovativa, ci potrebbe essere questa difficoltà: per i professori parlamentari che avessero partecipato a consigli di facoltà, con delibere approvate con il concorso determinante di un professore ordinario parlamentare, qualora la norma non valesse come interpretazione, si potrebbe ritenere configurata l'ipotesi interpretativa che i parlamentari in aspettativa non abbiano il diritto di partecipare alle sedute dei predetti organi. Questo implicherebbe, qualora la differenza fosse di un voto, il ritorno su tutte le delibere a cui abbiano partecipato professori parlamentari: ciò perchè - se non ricordo male - le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge del 18 marzo 1958, n. 311, prevedono il diritto per il professore in aspettativa di partecipare a pieno titolo ai consigli di facoltà.

Mi chiedo allora se non sia il caso di fare una norma interpretativa del penultimo comma dell'articolo 13 per quello che concerne la primissima parte dell'articolo 4, mentre per il resto mi troverei perfettamente d'accordo che la disposizione vada costruita *ex nunc* per le parti che seguono, non per quella prima parte. Questa è la mia richiesta che ritengo fondata, perchè potrebbero sorgere dei casi veramente penosi.

PRESIDENTE. A me pare di no, perchè non si modifica la prima parte.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Mi consenta, signor Presidente, ma il senatore Ulianich in parte ha introdotto il discorso che volevo sollevare.

La Commissione affari costituzionali ci suggerisce di fare una norma innovativa, però dobbiamo vedere bene quale sia il significato di questa norma innovativa, che può essere - come affermava il senatore Del Noce - limitativa, ma può anche essere - a mio avviso - estensiva. Un esame più attento dell'articolo 13 potrebbe portare a questa conclusione: i professori che si trovano nelle condizioni elencate ai punti 1), 2), 3), eccetera, sono collocati in aspettativa e quindi sono privi di tutte le facoltà (partecipazione al consiglio di facoltà e alle commissioni di concorso) e hanno la possibilità di svolgere soltanto le attività previste dal penultimo comma dell'articolo medesimo.

Ho però l'impressione che, se aggrovigliamo troppo questa questione, essa diventi più pericolosa; per cui, direi al senatore Del Noce che questa norma è più probabile che abbia un valore estensivo che non un valore limitativo, perchè allo stato attuale la normativa potrebbe essere intesa nel senso che i professori in aspettativa non possono partecipare alle commissioni di concorso e non possono nemmeno votare per l'elezione del consiglio; d'altronde, gli altri dipendenti statali quando sono in aspettativa sono privati di tutte le funzioni. So che sono sorte delle controversie, ma il significato della norma è quello di precisare quali sono i poteri che i professori hanno e quali quelli che non hanno.

Ritengo che la norma, che qui ci viene suggerita dalla Commissione affari costituzionali, sia accettabile perchè si muove forse a favore dei professori in aspettativa, e non contro. Andare a rivedere la questione significherebbe riportare la prima parte alla Commissione affari costituzionali. Ormai, se non sono sorte questioni, quello che è fatto è fatto; non credo ci sia qualcuno che vada ad annullare una seduta del consiglio di facoltà. In sostanza, proporrei alla Commissione di semplificare le cose.

CAMPUS. Vorrei riferirmi al richiamo fatto dal relatore al disegno di legge presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori, che coinvolge, a giudicare dai firmatari, tutte le parti politiche.

Penso che dovremmo anche preoccuparci di emanare una legge che non sia in stridente contrasto con quanto verosimilmente verrà approvato nella nuova disciplina delle incompatibilità parlamentari. Le cose esplicitamente permesse in questo articolo sono esplicitamente permesse anche nel citato disegno di legge presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori. C'è solo un'esclusione, circa la quale ho già parlato quando eravamo riuniti in sede referente: mi riferisco a quella frase in cui si dice che si possono svolgere alcune attività, con l'esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. Ho già sostenuto in sede referente che mi sembrava più opportuno che la frase «cicli, conferenze, lezioni e attività seminariali» venisse interpretata - con il consenso dell'interessato e della facoltà interessata - lasciando maggiore autonomia ai singoli e alle facoltà. In questo mi riferisco anche a quella distinzione che il senatore Scoppola aveva fatto tra attività universitaria intesa come servizio e attività intesa come «esercizio di potere». Mentre si può forse pensare ad una attività connessa con «l'esercizio del potere universitario» attraverso la partecipazione attiva a commissioni di concorso, sicuramente non si può pensare che il detto «potere universitario» possa esplicarsi attraverso un corso ufficiale di insegnamento.

Pertanto, propongo un emendamento tendente a sopprimere le parole «con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento». Diversamente, si creerebbe una sorta di contrasto tra il disegno di legge all'esame e il disegno di legge presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori, in quanto in quest'ultimo non è prevista questa norma che limita l'attività di insegnamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Circa la proposta formulata dal senatore Campus, osservo la differenza, che non è solamente formale, di una disciplina di incompatibilità con riferimento all'ordinamento parlamentare e l'autonomia di una disciplina di incompatibilità dettata nell'ambito dell'ordinamento universitario; infatti, se si applicasse alla lettera l'interpretazione del senatore Campus, negheremmo all'ordinamento univer-

sitario una sua autonomia nel definire il regime di incompatibilità. Questo regime di incompatibilità, disciplinato dal decreto presidenziale n. 382, fu istituito soprattutto per salvaguardare l'esigenza di assicurare all'attività universitaria una pienezza di disponibilità di impegno da parte dei docenti universitari, che evidentemente risulta incompatibile con la pienezza dell'esercizio dell'attività parlamentare.

Il fatto che vi sia una larga coincidenza è oggettivamente interessante, ma a mio avviso non può intaccare il principio dell'autonomia della disciplina nell'ambito dell'ordinamento universitario.

Venendo al merito della questione sollevata dal senatore Campus, debbo insistere per il mantenimento della attuale formulazione, perchè l'esclusione dai corsi ufficiali attiene alla logica dei principi delle incompatibilità. Se si vuole affrontare una revisione di questo principio, dal punto di vista dell'ordinamento universitario lo si deve fare in modo esplicito, valutandone tutte le implicazioni: ma una tale questione non può essere affrontata episodicamente o surrettiziamente. Il Governo ritiene pertanto che il regime della incompatibilità debba essere assoluto per quanto riguarda i corsi ufficiali. Nel momento in cui si pervenisse ad un testo non esplicito al riguardo, il Governo non potrebbe dividerlo.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Del Noce, mi richiamo, condividendole pienamente, alle considerazioni svolte dal senatore Scoppola nonchè a quelle fatte da me precedentemente.

Condivido altresì pienamente le considerazioni fatte dal relatore circa l'applicazione delle indicazioni date dalla Commissione affari costituzionali e mi sembra, senatore Ulianich, che anche questo ci metterebbe al riparo da alcuni rischi che lei ha qui rilevato.

DEL NOCE. Leggo nel parere pervenuto dalla Commissione affari costituzionali questa frase: «essendo del tutto incongruo configurare la stessa quale interpretazione autentica». Con questo ci si chiede di rivedere la questione.

La Commissione affari costituzionali riconosce il carattere innovativo della norma per cui l'articolo 4, e soprattutto la revisione del penultimo comma dell'articolo 13, non può essere considerata come interpretazione autentica, mentre quando fu discusso l'articolo 4 - non ero presente - fu considerata tale.

La Commissione affari costituzionali, come ho già detto, ha ritenuto che questa disposizione del penultimo comma non possa considerarsi interpretazione autentica: si tratta invece di una innovazione e come tale deve essere discussa.

Ritengo del tutto incongrua la considerazione secondo cui ammettere i professori parlamentari a far parte delle commissioni di concorso crei un «coacervo di potere». Questi commissari devono giudicare sul valore dei titoli presentati dai candidati. Come può questo interferire con il loro potere politico? Non so quali pressioni potrebbero essere esercitate; si suppone che questi commissari, votati anche dagli altri professori, siano onesti. «Coacervo di potere» significa possibilità di pressione; credo che si possa escludere questa possibilità di pressione da parte dei parlamentari eventualmente nominati in commissione.

Si può obiettare ancora che vi potrebbe essere un eccesso di lavoro per i professori parlamentari, ma lo stesso argomento potrebbe valere per i

professori universitari non parlamentari che dovrebbero in questo caso essere dispensati dall'insegnamento nel periodo in cui fanno parte delle commissioni di concorso. Non mi risulta che vi sia alcuna norma che dispensi i professori universitari dall'insegnamento quando sono impegnati nelle commissioni. Si faccia allora una legge in cui si dice che i professori universitari, parlamentari e non, non possono assumersi questo *surplus* di lavoro.

Propongo pertanto un emendamento volto a stabilire che essi mantengono l'elettorato passivo ed attivo.

PRESIDENTE. Senatore Del Noce, lei ha ragione, il parere della Commissione affari costituzionali ha riaperto la questione, solo abbiamo ritenuto che tale questione era stata già affrontata nella precedente discussione in sede referente. Se lei vuol presentare un emendamento ha il diritto di farlo, ma se lo presenterà la prima cosa che dovrò fare è di metterlo ai voti.

Noi siamo, come lei ha riconosciuto, nel giusto e così proseguiamo. Se la Commissione approverà il suo emendamento la questione si risolverà nel senso da lei desiderato, se viceversa il suo emendamento dovesse non essere approvato dovremmo mettere ai voti il nuovo testo.

DEL NOCE. Però, signor Presidente, siamo in numero legale?

PRESIDENTE. Lei senatore Del Noce ha il diritto di chiedere la verifica del numero legale, però deve fare una richiesta formale. Se in base a tale richiesta verrà constatata la mancanza del numero legale sospenderemo i lavori.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Intanto potremmo votare il primo comma del testo. Si propone di abrogare all'articolo 13, al primo comma, i numeri 4) e 6), e che i professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura siano collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Inoltre, il numero 13) è sostituito da un altro, in base al quale nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, o comunque previsti da altre leggi, presso le amministrazioni dello Stato o enti pubblici ed economici, comportano la stessa conseguenza. In questi casi i pareri ci sono e non vi sono osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4.

**È approvato.**

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i commi successivi, rispetto al testo approvato in sede referente, propongo una nuova formulazione, anche in ossequio alle indicazioni della Commissione affari costituzionali. Il nuovo testo sarebbe così formulato: «All'articolo 13, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'arti-

colo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

È stato necessario sopprimere l'ultimo comma del testo, già approvato in sede referente, nel quale si affermava che la disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, si applica anche ai professori universitari comandati o collocati fuori ruolo, in quanto su questo comma la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, e io propongo pertanto di rinunciarvi.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Del Noce, il cui testo è il seguente: «Nell'articolo 4, secondo comma, sostituire le parole: "il solo elettorato attivo" con le parole "l'elettorato attivo e passivo"».

**CAMPUS.** Dichiaro che mi asterrò su tale emendamento in quanto, pur condividendo le argomentazioni del senatore Del Noce, credo non debba sussistere il minimo dubbio e sospetto circa una possibile commistione di potere accademico e politico.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Del Noce.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Campus, il cui testo è il seguente: «Espungere, dall'articolo 4, la frase "con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento"».

CAMPUS. Dichiaro di mantenere l'emendamento: mi dispiace di non essere in sintonia con quanto espresso dal Ministro, perchè ritengo che sia un attributo dell'autonomia delle singole università, a parte quella dei singoli, decidere sulla possibilità o meno di offrire determinate occasioni di inserimento. Secondo me è la singola facoltà che deve decidere.

SCOPPOLA. Nella sostanza sono stato e rimango favorevole a quanto il senatore Campus propone con il suo emendamento, proprio in quella logica sulla quale a lungo abbiamo discusso e che anche questa mattina è stata richiamata, di distinguere quello che nell'università è un «servizio culturale» e quello che è un esercizio di «potere accademico» e quindi di far valere l'incompatibilità per l'esercizio del potere accademico e non per la prestazione di un servizio culturale.

Tuttavia, mi permetto di ricordare che il testo è quello su cui la Commissione ha concordato l'approvazione e per cui una innovazione sul punto comporterebbe il blocco del disegno di legge, il suo passaggio in sede referente, ossia probabilmente comprometterebbe il lungo e faticoso lavoro compiuto sinora.

Per queste ragioni dichiaro la mia astensione, a nome anche di altri colleghi, sull'emendamento presentato dal senatore Campus.

ULIANICH. Mi sia consentito, pur nel rispetto e nell'amicizia che professo per il senatore Campus, di dissentire radicalmente. Se approvassimo l'emendamento proposto dal senatore Campus porremmo una ipoteca di fondo sullo stesso istituto dell'aspettativa, al quale è collegata l'impossibilità per coloro che sono in aspettativa di espletare dei corsi ufficiali di insegnamento.

Il significato dell'istituto dell'aspettativa è che il professore di ruolo si assenta dall'università, per motivi che sono considerati dalla legge, e non espleta più la sua funzione primaria, che è quella dell'insegnamento. Viceversa, apporteremmo un *vulnus* alla sostanza stessa dell'istituto dell'aspettativa. Per questo motivo annuncio il voto nettamente contrario del mio Gruppo politico.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avevo già dichiarato l'altra volta che questa aggiunta «con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento» era eccessiva, perchè a mio parere si poteva anche farne a meno. Però nella situazione in cui siamo, con le interpretazioni che vengono date e con le prospettive già evocate dal senatore Scoppola, ritengo che si debba far in modo che il provvedimento non si areni. Per queste ragioni mi asterrò dal votare, non votando quindi a favore.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono alquanto sorpresa da come si è evoluto questo dibattito. Se dovesse passare questo emendamento il Governo si troverebbe nella condizione di doverlo bloccare perchè vanifica in radice il principio dell'aspettativa.

PANIGAZZI. In relazione alle dichiarazioni del Ministro, dichiaro che mi asterrò dal votare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Campus, tendente a sopprimere le parole : «, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento».

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del secondo comma.

CAMPUS. Dichiaro che mi asterrò dal votarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, facendo presente che, per coordinamento, il primo ed il secondo comma, riferendosi al medesimo articolo 13, sono fusi in un unico comma.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

PANIGAZZI. Signor Presidente, ho qualche difficoltà a procedere nei lavori, a causa dell'assenza del collega Garibaldi firmatario di un emendamento al testo in discussione.

BOGGIO. Debbo far presente che alla vigilia di questa discussione si era generato un equivoco non determinato da alcuno, ma l'equivoco era sorto. Mi ero informato sull'andamento della seduta odierna e, sentiti altri colleghi, avevo maturato la convinzione che in questa seduta ci sarebbe stata una discussione molto superficiale, perchè mancava ancora il parere della Commissione affari costituzionali. Certo il fatto che si debba discutere anche senza il parere della Commissione affari costituzionali, come è stato spiegato, può avvenire e io non discuto su questo. Posso però capire che ci siano dei colleghi, i quali non abbiano acquisito tutti gli elementi in ordine a taluni emendamenti partendo da questa errata, ma ben giustificata, ipotesi di una superficiale discussione che sarebbe avvenuta questa mattina. Pertanto, mi rendo conto che il senatore Panigazzi, non essendo egli firmatario degli emendamenti presentati dal senatore Garibaldi, gradirebbe che alla discussione degli emendamenti fosse presente il senatore Garibaldi stesso. Tutto questo non ha un valore giuridico tale da impedire il normale svolgimento della seduta, ma mi pare che, per un minimo di *fair play* (dal momento che abbiamo già compiuto un certo lavoro) potremmo rinviare la discussione. Dico queste cose non certamente con argomentazioni politiche. Non posso ergermi a giudice di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto, ma la mia sensibilità personale mi porta ad essere molto comprensivo rispetto a ciò che ha detto il senatore Panigazzi. Pertanto propongo anch'io che la seduta sia sospesa, rinviando ad altra data la discussione.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, abbiamo tentato di tenere seduta nella scorsa settimana e - l'ho ricordato all'inizio di questa seduta - tale tentativo è fallito. Tutti i membri della Commissione sapevano che avremmo dovuto discutere dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commis-

sione bilancio in relazione al disegno di legge in esame. I nostri colleghi hanno avuto il tempo sufficiente per acquisire le necessarie informazioni. Non si può chiedere di sospendere la seduta per il fatto che alcuni colleghi hanno ritenuto di non dover acquisire le necessarie informazioni. Non sono pertanto d'accordo sulla proposta di un rinvio della discussione, anche se l'ultima parola spetta alla Commissione.

PANIGAZZI. Sono consapevole del fatto che questa discussione non è cominciata nel migliore dei modi. Sono state sollevate numerose perplessità: manca ancora il parere della Commissione affari costituzionali; vi è un parere contrario della Commissione bilancio su taluni emendamenti; da parte dei vari Gruppi politici sono state sollevate diverse questioni. Se si tiene conto di tutto ciò sarebbe opportuno rinviare la discussione. Inoltre faccio rilevare l'assenza del senatore Garibaldi, che è presentatore di emendamenti.

PRESIDENTE. Non possiamo rinviare la seduta per l'assenza del senatore Garibaldi.

ULIANICH. Signor Presidente, il disegno di legge n. 57 si sta trascinando da troppo tempo e sappiamo molto bene perchè. Non viviamo nell'Iperurania: consideriamo quante sono le sollecitazioni che intervengono da ciascun membro della Commissione e dai vari Gruppi politici perchè si cambino le coordinate di questo provvedimento. A me pare che sia il caso di utilizzare tutto il tempo a nostra disposizione perchè finalmente si giunga alla approvazione o alla reiezione di questo disegno di legge; è necessario comunque concludere i lavori perchè ci sono altri disegni di legge che aspettano di essere esaminati. Non possiamo essere perpetuamente occupati con le questioni affrontate in questo provvedimento.

Non voglio riaprire ora una serie di problemi. Ci sono elementi del decreto n. 382 che vanno rivisti; ma su questo punto mi sono già espresso in altra occasione. Vorrei tuttavia aggiungere che diventa uno spettacolo poco piacevole quello a cui abbiamo assistito oggi, con il Ministro della pubblica istruzione che viene a trovarsi in difficoltà nei confronti della propria maggioranza che fa un'inversione di rotta. Inversione di rotta perchè i precedenti Governi hanno sempre appoggiato questo orientamento previsto dal decreto n. 382 e il Ministro della pubblica istruzione si è sempre detto favorevole al fatto che questo punto venisse ritoccato. Ora, tutto è possibile in un libero Parlamento, però la maggioranza deve pure rispettare - uso un'espressione che non ho coniato io - una «deontologia della maggioranza»: deve avere pure una propria linea. Qui siamo noi dell'opposizione ad appoggiare il Ministro della pubblica istruzione: le cose giuste vanno sempre appoggiate a prescindere dagli schieramenti. Mi sembra perciò che si stia dando uno spettacolo poco piacevole, se non dal punto di vista etico, da quello estetico.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ci eravamo proposti tre obiettivi. Il primo era quello di esaminare e votare sugli articoli per i quali non vi era difficoltà di sorta.

Il secondo obiettivo era quello di individuare eventuali emendamenti sui quali la Commissione intendeva insistere di fronte alla Commissione bilancio.

Il terzo obiettivo era quello di individuare i nuovi emendamenti da far pervenire alla Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, non ci dovrebbero essere problemi, ma se i colleghi ritengono, con una valutazione di carattere generale, di voler rinviare ad altra data il seguito dei lavori e di rinviare quindi le votazioni anche degli articoli per i quali al momento non esistono difficoltà, possiamo anche consentire a questa proposta.

Vorrei tuttavia pregare i colleghi di considerare gli emendamenti da inviare alla Commissione bilancio ed affari costituzionali. Se non lo facciamo oggi, la situazione diverrà più complicata, perchè stasera si riunirà la Commissione affari costituzionali e ci farà pervenire il parere sugli emendamenti trasmessi. Se non individuiamo quelle due, tre o quattro questioni da sottoporre di nuovo alla Commissione bilancio, il nostro lavoro sarà paralizzato e per questo mi permetto di avanzare la proposta di evitare la votazione sugli articoli contestati. Se i colleghi lo desiderano potremmo individuare gli emendamenti da rinviare alla Commissione bilancio.

DEL NOCE. Francamente sarei favorevole alla proposta di rinvio del senatore Boggio e del senatore Panigazzi. Ci troviamo in una situazione per cui, per esempio, l'emendamento del senatore Campus ha visto l'astensione di molti commissari. Come possiamo approvare un provvedimento legislativo di tanta importanza con una maggioranza minima? Anche il mio emendamento in fondo ha registrato tre voti favorevoli contro quattro contrari e un astenuto e per questo è necessario tener conto che il numero dei commissari è troppo esiguo. Chiedo pertanto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Del Noce, lei può chiedere la verifica del numero legale solo prima di una deliberazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non voglio entrare nel merito dell'ordine dei lavori per il quale non posso che rimettermi alle decisioni della Commissione. Però voglio sottolineare quanto ha detto il relatore circa l'urgenza di concludere l'*iter* del provvedimento sia perchè è da troppo tempo all'esame di questa Commissione, sia per le ragioni formulate dal Presidente. Voglio dire che se la Commissione vuole rinviare la discussione non entro nel merito, però, siccome questo disagio si è verificato su un punto non marginale, ma politicamente sostanziale per il Governo, rinvio o non rinvio il Governo non intende accogliere ipotesi che mettano in discussione un punto cardine del decreto n. 382, in quanto ancorchè sotto l'aspetto formale gli emendamenti siano interpretativi, non vi è alcun dubbio che da oltre dieci anni si discute in Parlamento sulle ragioni della incompatibilità e il Governo è politicamente e moralmente legato a questo principio. Pertanto una decisione nel senso di un rinvio non potrà modificare l'atteggiamento del Ministro.

Al di là degli aspetti procedurali, vi sono aspetti politici e voglio che non vi siano dubbi sull'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei cercare di sdrammatizzare il clima.

Devo nuovamente dichiarare la mia viva preoccupazione per l'indugio ormai troppo lungo su questo disegno di legge, indugio che lo espone ad

insidie e pericoli di ogni genere. Ho sentito vivamente l'esigenza di affrettare il suo *iter* e per ciò ho convocato questa seduta. Condivido perfettamente quello che ha detto il relatore Spitella; sostanzialmente ci resta solo da vedere quali sono gli emendamenti che riteniamo di dover risottoporre alla Commissione bilancio e eventualmente identificare quegli emendamenti che bisogna riformulare in modo diverso per farli avere oggi stesso alla Commissione affari costituzionali.

Quindi, non risolveremo con il nostro lavoro nessuna controversia, non metteremo ai voti nulla.

Porrò solamente in votazione la proposta del senatore Boggio, alla quale si sono associati il senatore Panigazzi e il senatore Del Noce. Però voglio dire che, secondo me, se la Commissione approverà questa proposta e sospenderà i propri lavori commetterà un errore. Con la decisione di sospendere i lavori ritarderemo ulteriormente l'*iter* di questo disegno di legge e questo sarà l'unico risultato.

Fatta questa dichiarazione, metto ai voti la proposta formale di sospendere i lavori.

**Non è approvata.**

Possiamo passare all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24.

*(Collocamento a riposo)*

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 5, il testo al nostro esame ha ricevuto il parere favorevole delle due Commissioni consultate. Si stabilisce che i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, conservano il diritto di rimanere in servizio fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

A questo testo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il riferimento ai professori stabilizzati, affermando cioè che tutti i professori incaricati da almeno un triennio di insegnamento, divenuti

associati, hanno il diritto di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età.

Vi sono dunque due ipotesi: o approviamo il testo così come è, rinunciando all'emendamento del Governo, oppure, se vogliamo che sia preso in considerazione l'emendamento del Governo, tale emendamento deve essere di nuovo sottoposto all'esame della Commissione bilancio. La differenza consiste nel fatto che non tutti i professori incaricati con un triennio di incarico hanno la qualifica di stabilizzati in quanto tale qualifica è conferita in base ai provvedimenti urgenti fino al 1979. Quelli che hanno completato il triennio successivamente sono stati ammessi, con la legge Fiandrotti (la legge 6 ottobre 1982, n. 724), al giudizio di idoneità, pur non avendo la qualifica di stabilizzati.

L'emendamento del Governo, condiviso da molti colleghi, trova appunto la sua motivazione nell'opportunità di eliminare questa discriminazione tra coloro per i quali il triennio è finito nel 1979 e coloro che, invece, lo hanno terminato nel 1980.

PRESIDENTE. Ritengo, senatore Spitella, e mi rivolgo anche al Governo, che per non creare una clamorosa disparità di trattamento bisognerebbe forse rinunciare del tutto ad una sia pur parziale estensione della norma per ritornare al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il quale, se ben ricordo, si limitava a prevedere il settantesimo anno di età unicamente per un quinquennio dalla decorrenza dell'entrata in vigore della legge.

Nella prima formulazione della norma togliemmo quel limite. Ora, di fronte alla richiesta di coloro che hanno compiuto il triennio per effetto della «Fiandrotti», il concedere il beneficio agli uni e non agli altri configurerebbe una disparità di trattamento che potrebbe essere evitata solo rinunciando a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'obiettivo dell'emendamento del Governo è proprio quello di eliminare questa disparità; occorre però inviarlo alla Commissione bilancio per il parere.

SCOPPOLA. Mi associo alla proposta avanzata dal relatore di non decidere su questo punto e di verificare se c'è la possibilità di avere dalla Commissione bilancio un parere favorevole sull'emendamento.

Effettivamente, la stabilizzazione è un fatto puramente formale, che non risponde a nessun elemento di contenuto aggiuntivo rispetto al requisito dell'insegnamento per tre anni. Per il meccanismo delle leggi, che ad un certo momento hanno bloccato il riconoscimento della stabilizzazione, vi sono persone che si trovano nell'identica situazione di fatto; di queste alcune, in forza dell'articolo che avevamo già approvato in sede referente, avrebbero diritto a restare in servizio fino al settantesimo anno di età, altre, invece, da tale diritto verrebbero escluse.

Allora, poichè non mi sembra opportuno rimettere in discussione la decisione presa in sede referente - giacchè vi era stata un'ampia discussione ed avevamo convenuto sull'opportunità di concedere agli incaricati il riconoscimento della legittima attesa di non vedere ridotto il periodo di servizio nel momento in cui passavano nel ruolo degli associati - credo che per ragioni di equità sia opportuno verificare la possibilità di un'estensione. Per questi motivi mi associo alla richiesta del relatore.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni sulla proposta di inviare l'emendamento alla Commissione bilancio, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

All'articolo 91, il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattico-scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli affari esteri. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministro della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università».

A tale articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere dopo la prima parte dell'articolo 10, sostitutiva dei commi quarto e quinto dell'articolo 91, il seguente comma:

«Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

Il testo dell'articolo 10 risulterebbe così modificato:

Art. 10.

All'articolo 91, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio»;

Sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

2. I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. In seguito all'elezione del rettore di un'università italiana a Presidente della Conferenza internazionale dei rettori, è sorto il problema di come provvedere alle spese che questo rettore, o un altro che potrebbe successivamente essere nominato, si trova ad affrontare nell'espletamento di tale incarico, peraltro molto importante, utile e prestigioso per l'università italiana.

Credo, infatti, che l'emendamento presentato dal Governo sia pienamente giustificato pur dovendo, però, essere anch'esso inviato alla Commissione bilancio per il parere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Se questo fosse stato l'unico emendamento da inviare alla Commissione bilancio, ai fini di favorire la rapida approvazione del disegno di legge, mi sarei astenuta. Dal momento, però, che già vi sono alcuni articoli o parti di essi da inviare alla suddetta Commissione per una valutazione specifica, ritengo possa essere opportuno richiamarne l'attenzione anche su questo punto.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono già stati approvati. Sull'articolo 15 il Governo ha fatto una nuova proposta: ha avanzato cioè un emendamento aggiuntivo di un articolo. L'articolo suonerebbe così: «I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna» - da questo punto inizia il nuovo testo - «dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di

agraria e di medicina, scelti tra una rosa di sei nominativi indicata dai rispettivi consigli di facoltà».

Le novità rispetto al testo approvato in sede referente sono costituiti dalla presenza, oltre ai tre membri delegati dal consiglio, di un funzionario dell'amministrazione di grado non inferiore a quello di primo dirigente e del preside, rispettivamente della facoltà di agraria e di quella di medicina.

PRESIDENTE. Voglio sottolineare che questa norma non comporta oneri.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole; tuttavia ritengo che vada inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. A questo punto abbiamo terminato l'esame dei testi già approvati in sede referente; dobbiamo solo prendere in esame gli emendamenti aggiuntivi di articoli.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento da parte del Governo. Invito il Governo ad illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di sottoporlo con una certa convinzione all'esame della Commissione, perchè credo risponda ad un interesse oggettivo dell'università. Abbiamo giovani che vanno spesso all'estero per un certo periodo al fine di ampliare le proprie conoscenze nel campo della ricerca: oltre ad arricchire la loro preparazione, spesso hanno modo di farsi apprezzare talmente da ricevere proposte di utilizzazione nel campo della ricerca negli stessi paesi esteri. In questo modo però obiettivamente si indebolisce il loro rapporto con l'università italiana.

Pertanto propongo questo testo:

Art. ...

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca presso Università o qualificati centri di ricerca stranieri da almeno tre anni.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole. Ho espresso anche altre volte in Commissione il favore a questa norma.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che questo emendamento dovrà essere inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali.

ULIANICH. Sono favorevole a questo emendamento. Mi pare che le argomentazioni espresse dal signor Ministro, contenute nell'emendamento presentato dal Governo, rendano giustizia ai ricercatori che vanno all'estero e che trovano difficoltà al reinserimento nelle università italiane. Naturalmente si tratta molto spesso di ricercatori che non sono affatto inseriti nell'università, ma vanno all'estero dopo la laurea in quanto hanno vinto borse di studio all'estero o magari sono riusciti ad inserirsi in istituti di ricerca che si trovano all'estero.

Vorrei semplicemente dire che sarebbe opportuno prevedere la possibilità di partecipare ai concorsi - forse questo è già implicito - anche per coloro che, ricercatori all'estero, si trovino senza «agganci» universitari.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Questo emendamento è stato presentato proprio per questi motivi.

ULIANICH. Si dovrebbe poter considerare la possibilità della partecipazione, anche a prescindere dal nulla osta dell'università, perchè altrimenti sarebbe previsto solo il canale istituzionalizzato mentre potremmo trovarci in presenza di ricercatori che non hanno nessun aggancio universitario.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Capisco la sua preoccupazione, ma non credo che si possa prescindere dal nulla osta della facoltà che invece risponde alla logica della autonomia universitaria. Le preoccupazioni del senatore Ulianich possono essere d'altra parte attenuate, se si considera che le università non sono disponibili a dare il nulla osta per sottrarre un posto al proprio potenziale candidato, ma visto che in questo caso i posti vengono aggiunti, dovremmo essere al riparo da preoccupazioni di questo tipo, rispettando allo stesso tempo il principio della autonomia universitaria.

ULIANICH. Ringrazio il Ministro per questi chiarimenti e mi auguro che quanto scritto nell'emendamento sia sufficiente.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ci sono ulteriori emendamenti, il primo dei quali riguarda il problema dei cosiddetti professori «novennalisti»; si tratta di modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Il complesso delle due modifiche (quella proposta dal Governo e quella del senatore Scoppola) mirano ad ottenere due obiettivi: quello di superare la norma secondo la quale il 20 per cento dei posti da riservare ai «novennalisti» deve intendersi riferito alle singole facoltà, dovendosi invece riferire al totale dei posti su scala nazionale (altrimenti avverrebbe quello che è già avvenuto e cioè che la quota del 20 per cento dei posti, per una

questione di modalità di calcolo, salvo che nelle grandi facoltà rimarrebbe senza effetto). D'altra parte, però, gli emendamenti mirano a limitare ad una sola volta, o comunque ad un solo «novennato», l'applicazione di questa norma. Sulla base dell'emendamento del Governo i «novennalisti» che provengono da un incarico novennale potrebbero godere di questo beneficio soltanto una volta. La norma attualmente ha infatti da un lato un effetto molto limitato (proprio per il limite della difficoltà di calcolare il 20 per cento) ma d'altro lato ha un effetto indefinito nel tempo perchè va a favore non solo dei vecchi «novennalisti» ma anche degli associati che via via diventano «novennalisti».

Ne do comunque lettura:

Art. ...

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 apportare le seguenti modifiche:

al primo comma, sopprimere le parole «o di associato»;

all'ultimo comma, sostituire le parole «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione», con le seguenti: «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. L'errore purtroppo è nella legge di delega n. 28 del 1980 e non solo nel decreto n. 382. Si emanò quella norma relativa ai «novennalisti» con riferimento agli incaricati stabilizzati che avevano nove anni di servizio. Secondo me si commise l'errore di aggiungere a costoro anche gli associati: per cui l'associato che ha maturato nove anni di servizio, anche se proviene da un concorso libero e non da un giudizio di idoneità, ha diritto a quel 20 per cento dei posti. Secondo me è una norma del tutto irrazionale; non si spiega infatti per quale motivo chi abbia fatto nove anni come associato goda di questo diritto. Ritengo quindi che faremmo una cosa giusta se modificassimo quella norma.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per tranquillità dei colleghi vorrei dire che l'emendamento 15-ter presentato dal senatore Scoppola stabilisce testualmente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge», proprio per evitare di creare intralcio al concorso che è in atto.

L'emendamento assicura la validità delle disposizioni sino al 1989 in modo da poter dare corso solo al prossimo concorso.

ULIANICH. Signor Presidente, l'abrogazione sarebbe forse una decisione positiva, perchè siamo ormai a cinque anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Penso che coloro che valgono abbiano la possibilità di inserirsi attraverso concorsi ordinari nelle Università, ma, anche se non volessimo considerare questa linea che potrebbe essere definita ottimale, ritengo adeguata la soluzione prospettata dall'emendamento del senatore Scoppola.

A me pare che, come giustamente affermava il senatore Spitella, ci si avvii verso la fine di quel privilegio. Ci sarà ancora un concorso, ma in ogni caso mi sembra giusto - ed è questo un punto di particolare rilievo - che ciò avvenga complessivamente in base ai criteri di programmazione.

Pertanto condivido l'emendamento del senatore Scoppola ma non formalizzo la mia posizione in un ulteriore emendamento.

**PRESIDENTE.** Anche questa è una norma che secondo me non comporta oneri ed inoltre è già all'esame della Commissione affari costituzionali.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** C'è poi un emendamento aggiuntivo di un articolo, a firma del senatore Garibaldi, che si preoccupa di definire la retribuzione per un professore universitario quando avvenga che egli sia stato nominato ordinario o associato, ma sia deceduto o colpito da invalidità permanente prima della conclusione del triennio di prova. L'emendamento del senatore Garibaldi è una premessa che secondo me non è necessaria e che potrebbe dar luogo ad equivoco.

Si tratta di una premessa che verrebbe a motivare il secondo comma ma potrebbe essere interpretato in modo più estensivo ad altri fini e proporrei quindi di eliminarlo.

Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Garibaldi:

*Art. 15-quater.*

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Per coloro che rivestano la qualifica di professore di ruolo confermato della seconda fascia la nomina a professore ordinario viene conseguita a tutti gli effetti all'atto dell'inquadramento nella prima fascia.

Ai professori straordinari ed associati non confermati che alla data del decesso o di una dichiarata accertata invalidità totale e permanente non abbiamo completato il triennio di prova, viene riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e pensionistici, purchè abbiano svolto almeno sei mesi di effettivo servizio nel ruolo, rispettivamente, di straordinario o di associato. Per i professori deceduti l'istanza è proponibile dagli aventi causa entro tre anni dal decesso».

A mio avviso la prima parte dell'emendamento specifica solo che si diventa professori ordinari quando si è nominati in quel ruolo, anche se non è compiuto il triennio straordinario. Tuttavia è formulata in modo tale che potrebbe sembrare che quando il professore associato diventato ordinario, non deve compiere il periodo di straordinariato e mi sembra che la Commissione sia contraria a una simile disposizione. Sopprimerei perciò, come già detto, la prima parte dell'emendamento, mentre lascerei invariata la seconda. Si è realizzato il caso di un professore che prima della fine del triennio è deceduto e non si sapeva quale pensione dovesse essere corrisposta alla vedova.

**PRESIDENTE.** Questo è un problema delicato che riguarda il pensionamento.

Per valutare quale pensione si sarebbe dovuta corrispondere alla vedova occorreva tener conto del numero di anni maturati per il pensionamento.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il problema è differente: si parla di ricostruzione della carriera. Ad esempio, se un assistente di ruolo, diventato professore ordinario, muore o viene a trovarsi in condizione di invalidità permanente prima della fine del triennio di straordinariato, la pensione assegnata alla vedova viene calcolata come da corrispondersi ad un assistente e non ad un professore ordinario.

PRESIDENTE. Questo è un principio generale del pubblico impiego per quanto riguarda il pensionamento. Lo straordinariato, anche se chiamato con altro nome, esiste nella pubblica amministrazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Nelle altre carriere dello Stato però il periodo di prova dura sei mesi; solo per i professori universitari è di tre anni.

PRESIDENTE. Questa è una questione che attiene a profili di ordinamento della pubblica amministrazione e può avere implicazioni finanziarie: dobbiamo pertanto acquisire il parere delle Commissioni affari istituzionali e bilancio.

Da parte del senatore Garibaldi è pervenuto anche il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo al testo approvato, di cui do lettura:

Art. ...

Il primo e secondo comma dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti: «I professori di ruolo sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori di ruolo, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 19 si aggiungono i seguenti: «I professori incaricati stabilizzati che sono divenuti associati nelle due tornate dei giudizi di idoneità conservano, a domanda, il diritto a rimanere nel ruolo sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età; detta opzione è revocabile in ogni momento con effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo.

I professori straordinari ed associati che alla data prevista per la collocazione fuori ruolo non abbiano completato il triennio di prova, possono prolungare, a domanda, la permanenza in ruolo sino al completamento del triennio per la conferma. Il quinquennio di servizio fuori ruolo verrà decurtato di un periodo corrispondente».

È abrogato l'articolo 24.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un emendamento piuttosto complesso.

Il primo comma estende in pratica il fuori ruolo anche agli associati.

PRESIDENTE. Se mi è concesso esprimere il mio parere, prevedere questo sarebbe gravissimo. Noi abbiamo l'istituto del fuori ruolo per l'ordinario e sarei molto favorevole se si sopprimesse, però c'è e ha una sua *ratio*, cioè dare al professore giunto all'apice della carriera questo quinquennio del fuori ruolo. Questa *ratio* non c'è invece per l'associato, per cui, ripeto, dare il fuori ruolo anche a lui a mio avviso non si giustifica e sconvolgerebbe tutto l'ordinamento. Domani infatti gli associati ci potrebbero chiedere di far cadere la distinzione e far diventare *ope legis* tutti ordinari. Il mio parere è quindi nettamente contrario.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma, che permette ai professori incaricati stabilizzati di rimanere nel ruolo fino a 70 anni, è analogo a quello del Governo, che abbiamo già inviato per il parere alla Commissione bilancio.

Riassumendo, il primo e il secondo comma non li accettiamo, il terzo comma è analogo a quello del Governo che abbiamo già inviato alla Commissione bilancio, il quarto comma cade perchè prevede il fuori ruolo per gli associati e quindi è legato al primo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo al testo approvato:

Art. ...

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al settimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso di contratti a titolo gratuito non si applicano le predette limitazioni».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo emendamento - riguardante soprattutto gli alti funzionari pubblici - consente di tenere delle lezioni con contratto a titolo gratuito, fuori della quota dei contratti retribuiti.

PRESIDENTE. Si tratta del tipico emendamento senza oneri, però ho paura che la Commissione affari costituzionali, con la quale ho già avuto contatti in proposito, esprimerà parere sfavorevole. La ragione è che l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che ogni lavoro deve essere retribuito. Ora, questo è un lavoro e quindi non è costituzionale non retribuirlo.

C'è poi un'altra questione. Abbiamo avuto in passato l'istituto dell'incarico gratuito, che ha dato luogo a tante difficoltà e a tante vertenze anche in sede giurisdizionale, per cui ad un certo momento - il Ministro probabilmente ha la memoria più fresca della mia - si dovette sopprimerlo. Ora c'è la preoccupazione che attraverso l'uscio di questa norma, che sembra viceversa essere così favorevole al volontarismo, si reintroducano tutte quelle

questioni che si manifestarono quando visse (credo soltanto per alcuni anni) l'istituto dell'incarico gratuito.

Però, dal momento che l'emendamento già pende dinanzi alla Commissione affari costituzionali, direi di aspettare il parere che tale Commissione esprimerà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario anche per la considerazione che da parte dei titolari potrebbe venire successivamente chiesta la trasformazione di tali contratti da gratuiti a retribuiti, con conseguenze gravose per il bilancio statale.

ULIANICH. Signor Presidente, condivido anch'io le sue preoccupazioni e tutte le argomentazioni che sono state prodotte in merito a questo punto.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un emendamento aggiuntivo di un articolo al testo approvato, presentato dal Governo, di cui do lettura:

Art. ...

Il disposto del primo comma dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725 si applica a coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate successive alla prima.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se mi è consentito, come relatore vorrei ricordare che questo punto dovrebbe essere oggetto di un provvedimento legislativo che probabilmente verrà approvato dalla Camera dei deputati oggi o domani. Eventualmente possiamo anche inviarlo alla Commissione per il parere, ma credo che sia meglio che ci pervenga dalla Camera come provvedimento separato, perchè in quel caso potremmo approvarlo subito, altrimenti si perde troppo tempo.

Si tratta di un emendamento riguardante le nomine in corso d'anno, il cui contenuto è identico a quello del successivo emendamento Garibaldi.

ULIANICH. Signor Presidente, desidererei porre una distinzione all'interno di coloro i quali abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato. Come sappiamo, le categorie che possono partecipare agli esami di idoneità sono differenziate: ci possono essere professori che hanno già un incarico e invece assistenti ordinari senza incarico. A me pare che questa distinzione vada tenuta presente perchè un conto è nominare professore associato in corso d'anno un docente che già insegna, altro è invece istituire *ex novo* un insegnamento per chi abbia vinto il concorso di idoneità essendo assistente ordinario.

Quindi, laddove nella prima fattispecie ritengo di essere favorevole all'immissione e alla chiamata in corso d'anno, devo annunciare la non disponibilità in tal senso per gli assistenti ordinari che venissero chiamati in corso d'anno. Se un assistente ordinario che vince il concorso viene chiamato dalla facoltà ad esempio nel mese di aprile, in tale mese questo assistente ordinario ha un insegnamento che prima non viveva all'interno della facoltà e quindi a questo punto la nomina mi sembrerebbe un'irrisione, laddove, quando si tratti di professore già incaricato che venga nominato associato e si presenti continuità di insegnamento, mi parrebbe non solo

legittimo, ma opportuno che la nomina venisse effettuata in qualsiasi momento dell'anno accademico.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Credo che la Camera voglia porre un termine, altrimenti l'avrei proposto io, ad esempio entro il 28 febbraio.

ULIANICH. Senza porre alcuna distinzione?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. No, anche perchè credo che la distinzione dia luogo a problemi di ordine costituzionale venendo ad incidere su una diversa anzianità rispetto ai vincitori di uno stesso concorso.

ULIANICH. Ma nel primo caso ci sarebbe continuità didattica?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Credo sia meglio inserire la data del 28 febbraio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sarebbe una norma molto utile per le università.

Poi c'è un articolo che è il residuo di un disegno di legge presentato dal Governo, il n. 333, dal quale fu stralciato. Esso prevede l'abolizione della solita discriminazione tra stabilizzati e non per il giudizio di conferma. Il testo proposto dal Governo ha avuto approvazione anche dalle organizzazioni sindacali e così recita:

Art. ...

«Coloro che prima della nomina in ruolo a seguito dei giudizi di idoneità a professore associato abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati».

Attualmente invece non sono soggetti a giudizio di conferma fino ad un certo momento, cioè fino alla stabilizzazione, mentre quelli della cosiddetta legge Fiandrotti no: è la disparità di trattamento che lamentava prima il Presidente. Credo che questo emendamento dovrebbe essere approvato, anche perchè non comporta alcune onere.

PRESIDENTE. L'onere c'è, perchè abbrevia il periodo degli scatti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo, presentato dai senatori Vella e Panigazzi, è in sostanza la stessa normativa del precedente, estesa a coloro che provengono da quei corsi universitari di Viterbo e Cassino. Sono contrario all'estensione dell'esonero dal giudizio di idoneità a professori che hanno svolto l'insegnamento in corsi universitari che non erano riconosciuti.

Art. ...

La seconda parte dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dall'espressione: «coloro che» è

sostituita dalla seguente: «coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103».

PRESIDENTE. Questi professori, senatore Panigazzi, prestavano servizio in università abusive. Vero è che poi queste università sono state istituite come statali, anche se non per tutte le facoltà, ma, per il fatto che erano abusive, non abbiamo alcuna certezza oggettiva circa i criteri con cui questi professori sono stati assunti. Per queste ragioni ho forti perplessità su tale emendamento e prego il collega Panigazzi di ritirarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche il parere del Governo è negativo.

PANIGAZZI. Comprendo le motivazioni esposte, ma chiedo ugualmente che tale emendamento sia posto in votazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il seguente emendamento, presentato dal senatore Boggio, riguarda la questione dell'immissione nel ruolo dei professori ordinari dei direttori delle scuole di ostetricia.

#### Art. ...

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome con l'obbligo di continuare a dirigere le scuole medesime fino al riordinamento predetto, e comunque non oltre quattro anni dalla nomina a direttore.

I colleghi conoscono la questione. Abbiamo cercato di trovare una soluzione cautelativa e credo che questo emendamento sia abbastanza soddisfacente, visto che i direttori delle scuole di ostetricia sono immessi nel ruolo dei professori ordinari «con l'obbligo di continuare a dirigere le scuole medesime fino al riordinamento predetto, e comunque non oltre quattro anni dalla nomina a direttore». Quest'ultimo termine è stato previsto in quanto, se per caso la riforma della facoltà di medicina non fosse mai approvata, non possiamo condannare questi docenti a rimanere legati alla scuola vita natural durante. Il termine di quattro anni dalla nomina a direttore mi sembra sufficientemente ampio perchè non si verificino gli episodi passati: è infatti la seconda o la terza volta che interveniamo in materia.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Forse è meglio lasciare il termine dei tre anni dalla data della presenta legge, perchè se ad esempio fossero già nominati da due o tre anni lasceremmo le scuole senza direttore.

BOGGIO. Non è così, signor Ministro. A parte che le leggi non devono essere una lotteria, per cui per una decina di anni si fa una cosa e poi si

cambia, c'è da dire che tutti i più grandi ginecologi vengono dalle scuole di ostetricia. Proprio perchè non deve essere una lotteria, procediamo secondo le vecchie norme; il termine dei quattro anni è una innovazione introdotta per rendere più difficile il passaggio. Nella mia città c'è il professor Andreoli che, sulla base della precedente legge, è passato *tourt court* senza alcun limite di quattro anni.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Forse c'è bisogno di un chiarimento, senatore Boggio, perchè ho le stesse sue preoccupazioni. Se si adottasse il termine dei quattro anni dal momento in cui è stato nominato a direttore, il caso ad esempio di un professore nominato da tre anni comporterebbe il passaggio automatico all'università, lasciando la scuola senza direttore, come è sempre accaduto in precedenza, continuando a mantenere una situazione che invece si tende ad eliminare.

BOGGIO. Quella situazione non si forma perchè il nuovo direttore non rientrerebbe nelle norme previste da questa legge, in quanto con l'emendamento si stabilisce che il nuovo direttore deve essere in servizio l'11 luglio 1980.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non sono d'accordo, senatore Boggio. L'emendamento dice testualmente: «in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» e cioè quattro anni fa; in questo modo determiniamo automaticamente il passaggio all'università, vanificando il testo della norma; si potrebbe allora stabilire che i direttori delle scuole di ostetricia non abbiano l'obbligo di dirigere le scuole medesime.

Nel testo invece viene stabilito per i direttori delle scuole di ostetricia immessi nel ruolo di professori ordinari l'obbligo di continuare a dirigere le scuole proprio per evitare che questo passaggio determini un vuoto.

Mentre si pone in atto il provvedimento che, pur oggettivamente motivato, costituisce una soluzione gradita e attesa dagli interessati, non possiamo determinare *sic et simpliciter* una situazione di vuoto nella direzione delle scuole di ostetricia. Quindi a me sembra giusta la precedente formulazione del testo Boggio, magari prevedendo l'obbligo di continuare a dirigere le scuole di ostetricia solo per due anni, saldando così il provvedimento con il riassetto delle scuole e delle facoltà di medicina.

BOGGIO. Signor Presidente, per quanto riguarda allora il mio testo eliminerei la parte in cui si afferma: «con l'obbligo di continuare a dirigere le scuole medesime fino al riordinamento predetto, e comunque per non oltre tre anni accademici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Devo allora esprimere parere contrario.

BOGGIO. Chiedo comunque che l'emendamento, con il primo capoverso fino alla parola «autonome», venga inviato alla Commissione affari costituzionali per un parere.

ULIANICH. Vorrei porre una domanda al Ministro. Cosa succederà per coloro che diventeranno direttori delle scuole autonome di ostetricia una

volta immessi i direttori già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Occorre un periodo di tempo che si saldi con la riforma degli studi di medicina per sanare il problema delle scuole di ostetricia; altrimenti daremmo un beneficio ad alcune persone e creeremmo una situazione di discontinuità dando adito alla costituzione di nuovi casi.

BOGGIO. Accadrà quello che è sempre successo finora.

ULIANICH. Signor Presidente, mi permetta di dire che sarei contrario alle eliminazioni dei tre anni accademici e contrario anche alla filosofia per cui diventare direttore alla scuola di ostetricia diventa una strada per entrare nell'università, evitando il concorso universitario. Noi, come Commissione pubblica istruzione del Senato, non possiamo assolutamente accettare una cosa del genere.

BOGGIO. Si verifica quanto si è verificato fino ad oggi, ormai da decenni. È un problema che dovremo risolvere in sede di riforma.

CAMPUS. Anche io desidero esprimere la mia perplessità, perchè il problema, come ha notato il senatore Ulianich, si trascina da molti anni. Indubbiamente il non approvare la norma creerebbe una situazione di disparità tra chi ha usufruito di una possibilità fino ad ora e chi non potrebbe più usufruirne. Però è anche vera la osservazione del Ministro, in quanto chi era in servizio nel 1980 ha già compiuto i quattro anni previsti. Inoltre, ritengo che se non si pone alcun limite si potrebbe creare una disparità anche in futuro tra chi è stato nominato direttore per esempio, sette anni fa, e deve aspettare ancora alcuni anni, quali che siano, e chi pur dovendo aspettare altrettanto è stato però appena nominato. Si creerebbe disparità tra persone nella stessa posizione.

PRESIDENTE. Quale tipo di concorso sostengono i direttori delle scuole di ostetricia?

CAMPUS. Sostengono un concorso di tipo universitario.

ULIANICH. Come si fa a dire che il concorso è di tipo universitario, quando mancano le condizioni preliminari perchè si possa parlare di concorso universitario? Sappiamo che vi è un *iter* specifico per i concorsi universitari, *iter* che in questo caso non è previsto.

PRESIDENTE. Vorrei leggere la norma che riguarda questi professori e precisamente l'articolo 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128: «Ai posti di professori direttori delle Scuole autonome si provvede con la nomina per concorso e per trasferimento.

Ai professori direttori si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni dello stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gli

incarichi e le supplenze. I trasferimenti di detti professori sono ammessi soltanto da scuola a scuola.

Le relative proposte devono essere fatte dal rettore dell'Università, cui compete la vigilanza sulla scuola, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia».

Mi pare, quindi, che i direttori delle scuole di ostetricia sono sottoposti alle norme vigenti per i professori universitari. Tanto varrebbe, allora, fare una norma generale, per cui i direttori di scuola di ostetricia vengano inquadrati come professori universitari.

CAMPUS. Siamo di fronte ad una figura anomala. Le modalità del concorso sono quelle del concorso universitario, ma il posto a cui si è nominati non è universitario. Finora, per rimediare a ciò, ogni tanti anni si è provveduto con leggi o leggine.

BOGGIO. Io rimanderei la soluzione definitiva alla riforma universitaria. Nel frattempo non vi è alcuna ragione per creare uno sbarramento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei precisare che io non ho espresso alcun parere contrario al passaggio al ruolo universitario dei direttori delle scuole di ostetricia. Anzi, il senatore ricorderà che io nella passata legislatura ho sostenuto questa ipotesi. Ora qui confermo il mio parere positivo, ma faccio una considerazione ulteriore, cioè manifesto il timore che si determini un immediato abbandono della direzione della scuola. Allora, con la previsione che, dopo il passaggio in ruolo, per due anni almeno, se vogliamo ridurli, i direttori vengano mantenuti alla direzione della scuola si otterrebbero i seguenti risultati: prima di tutto di rafforzare il concetto che la scuola di ostetricia è di livello universitario; questo anche ai fini dell'assetto a regime. Secondo, che i professori universitari insegnano anche nelle scuole a fini speciali. Facciamo i discorsi dei diplomi di primo livello: ma se non affermiamo il principio che il professore di ruolo deve svolgere l'attività didattica non solo nei corsi di laurea ma anche nei corsi di specializzazione, tutto il discorso della articolazione dei titoli di studio cadrebbe, perchè mancherebbe il presupposto della disponibilità dei professori universitari di insegnare in dette scuole. Terzo, definiremmo un tempo congruo per collegarlo al riassetto complessivo degli istituti di medicina e delle scuole che nell'ambito degli stessi debbono essere previste - cosa sulla quale non ho competenza in questo momento per esprimermi e per i quali anche la Commissione sanità dovrà essere sentita - non costituendo ciò alcun pregiudizio. Ricordo che in passato i direttori di ostetricia sono stati inseriti nel ruolo dei professori universitari, ma non ricordo se in quella circostanza non fosse stato previsto che per un certo periodo di tempo la prestazione subisse delle variazioni. Bisogna vedere se il prevederlo costituisca una disparità o al contrario costituisca disparità il non prevederlo.

Siccome il mantenimento nella direzione della scuola non costituisce pregiudizio per il passaggio, in quanto il passaggio di ruolo a professore universitario lo faremmo subito, affermeremmo il passaggio *sic et simpliciter* del direttore della clinica di ostetricia a professore ordinario. Propongo pertanto che contestualmente, ai fini di saldare la situazione attuale ad una situazione che deve essere definita nel quadro di un riordinamento

complessivo degli studi di medicina, per almeno due anni conservi la direzione, che non può considerarsi disdicevole o diminutiva della dignità della docenza. Altrimenti verrebbe negato il presupposto professionale, culturale e morale a fondamento del passaggio da direttore di clinica a professore ordinario.

Voglio dire al senatore Boggio di attenersi al suo primitivo testo, per il quale mi permetto di proporre che invece di quattro anni si dica due anni, proprio per venire incontro a questo desiderio di passaggio.

BOGGIO. Personalmente ho fatto degli accertamenti, ma posso aver sbagliato e pertanto chiedo di fare un approfondimento. Chiederei che questo approfondimento venisse fatto dalla segreteria della Commissione, perchè la ratio della mia proposta è la seguente: non deve esserci nessuna discriminazione tra ciò che è avvenuto per il passato al professor Delle Piane o al professor Andreoli. Non deve esserci nessuna discriminazione, dal grande Delle Piane, che è nato come ordinario con una norma uguale a quella che stiamo discutendo, al professor Andreoli, che conosco personalmente.

La questione non è dei due o dei tre anni; *la ratio* è che non ci siano fino al momento della riforma della facoltà di medicina dei trattamenti diversi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. I provvedimenti – se non vado errato – sono stati due: uno del 1973 e uno del 1978. Non è stata messa alcuna clausola di prosecuzione, ma non c'era allora questa imminenza della riforma delle scuole di ostetricia. Indubbiamente, proprio perchè erano formulate in quel determinato modo, si è riprodotta ancora una volta la situazione.

Suggerirei al senatore Boggio di accettare la proposta del Ministro o, alternativamente, nel secondo emendamento si potrebbe dire «comunque entro sei anni dalla nomina del direttore». Sarebbe pressapoco la stessa cosa.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, lei accetta la proposta del relatore?

BOGGIO. A questo punto potrei anche ritirare l'emendamento, perchè l'emendamento che propongo, secondo il mio modesto avviso, risponde a ragioni di giustizia e non si configura come un emendamento che va a beneficio segnatamente di qualcuno. O si procede in una maniera uniforme rispetto al passato oppure l'emendamento non ha più ragione di essere e a quel punto non avrei più alcuna ragione di sostenerlo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Propongo di inviare anche il seguente emendamento, presentato dai senatori Valitutti, Valenza, Scoppola e Ferrara Salute, per il parere alla Commissione affari istituzionali ed alla Commissione bilancio:

Art. ...

I professori ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, si trovavano già in posizione di fuori ruolo

per ragioni di età, costituiscono una categoria ad esaurimento alla quale continuano ad applicarsi, ai fini economici, pensionistici e previdenziali, le normative attinenti alla posizione goduta.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento successivo riguarda la università per gli stranieri di Perugia, capisco la riluttanza del relatore Spitella ad illustrarlo. Si tratta di lettori di quella università che furono nominati in base ad una graduatoria di merito approvata dal consiglio di amministrazione anteriormente al 30 giugno 1979. Questi lettori però non hanno compiuto il periodo di servizio prescritto per le altre categorie di lettori. C'è una piccola deroga, ma l'approvazione della graduatoria avvenne nel termine stabilito dalla legge.

Comunque, nel merito si tratta di poche unità: la mia proposta è che anche su questo potremmo ascoltare il parere della Commissione bilancio.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Voglio esprimere la mia preoccupazione e perplessità. Comprendo le esigenze specifiche che possono essersi manifestate nell'università per stranieri di Perugia. Però gli onorevoli senatori sanno che c'è una forte spinta ad ampliare la possibilità di essere ammessi ai giudizi di idoneità. Non vorrei che la presa in considerazione di questa situazione particolare rafforzasse la richiesta, che è notevole - ci sono anche ricorsi ai TAR - per aprire una falla che il Governo ritiene sarebbe assai pregiudizievole.

Vorrei domandare al senatore Spitella se non ritenga che nel contesto di un provvedimento concernente i problemi della università per stranieri di Perugia si potrebbe riprendere in considerazione questo problema.

In tal modo il problema sarebbe sottratto ai rischi di una soluzione nell'ambito di un provvedimento di carattere generale e si eviterebbe di dare forza a quelle spinte di cui ho detto prima. Prego, pertanto, il senatore Spitella e gli altri firmatari di voler ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Io sono stato per ben undici anni rettore dell'università per stranieri di Perugia e sono stato promotore della legge del 1973 per la sua disciplina. Ora ho maturato il convincimento che quella legge, ormai per molti aspetti, andrebbe modificata. Il suggerimento dell'onorevole Ministro mi trova, pertanto, consenziente, tanto più che in un disegno di legge apposito di riforma della precedente legge potremmo più ampiamente inserire una norma che riproduca l'emendamento proposto in questa sede.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. In previsione di un provvedimento *ad hoc*, convengo con il Presidente che sia opportuno non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. L'ultimo emendamento aggiuntivo di un articolo, di cui è presentatore il relatore, è il seguente:

Art. ...

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sostituire il quarto comma con il seguente:

«Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento intende dare la possibilità ai giovani ricercatori, come già per gli assistenti, con il consenso dell'istituto di partenza e dell'istituto di arrivo, di trasferirsi da un raggruppamento all'altro, quando i raggruppamenti siano affini e quando i ricercatori abbiano fatto pubblicazioni e svolto attività didattiche che si riferiscano alle discipline del nuovo raggruppamento.

PRESIDENTE. Ritengo che per oggi, dopo la illustrazione di quest'ultimo emendamento, possiamo concludere i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14.*